

Amministratori

Regioni alla prova della competenza legislativa derogatoria

di Ettore Jorio

08 Febbraio 2023

Un passo importante - dal quale dipenderanno una scelta ponderata, una adeguatezza a reggere l'esercizio di una competenza legislativa allargata e una quantomeno sufficienza burocratica a sostenere il peso degli adempimenti conseguenti all'attuazione delle nuove leggi - riguarda il cosa e come dovranno fare le Regioni. Per essere consapevolmente responsabili delle loro scelte di avanzare richiesta e a seguito dell'ipotizzabile intervenuto incremento della competenza legislativa in applicazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Un compito difficile da assolvere, tenuto conto che, relativamente alle materie opzionate di attuale competenza concorrente, le Regioni dovranno assolvere al ruolo di legiferare, oltre che nel dettaglio, anche nella determinazione dei principi fondamentali e per quanto riguarda, nella remota opzione della istruzione, anche delle «norme generali». Stessa cosa accadrà, nella eventualità della scelta delle cinque materie (giustizia civile e quelle previste nelle lettere n) ed s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), oggi di competenza esclusiva dello Stato, acquisendo di conseguenza la rispettiva competenza regolamentare. In merito a tali cinque materie e non solo, è però il caso di sottolineare la difficoltà che le Regioni avranno nell'affrontare l'esercizio della potestas legislativa e regolamentare anche in ambiti nei confronti dei quali non hanno affatto alcuna esperienza normativa. A tutto ciò si aggiunga che la competenza legislativa derogatoria avrà una durata massima, in via ordinaria, di un decennio, con la conseguenza che, nel caso di ritorno alle attuali origini, imporrà per le Regioni "pentite" la sopportazione di oneri di difficile sostenibilità, sia riorganizzativa che economico-finanziaria .

Ci sarà da lavorare e tanto, ma soprattutto bene

Un lavoro improbo e un compito di difficile svolgimento nei cui confronti a nulla serviranno, tutt'altro, le esperienze della prima era applicativa del regionalismo differenziato. Il riferimento va ai tentativi esperiti dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia-Romagna. Ciò in quanto tutte le tre iniziative risultavano viziate, chi più chi meno, da opzioni effettuate all'ingrosso, con qualche differenziazione di quest'ultima, tendente ad escludere la sola istruzione, alle quali va fatto risalire più uno scopo da primato politico che di accentuazione della buona amministrazione.

Ventitré materie per le prime due e ventidue per l'Emilia-Romagna hanno dimostrato un'errata metabolizzazione del significato dell'articolo 116, comma tre. Più precisamente, nell'interpretare in modo ponderato la presenza di quelle «condizioni particolari di autonomia», cui il legislatore

costituzionale fa esplicito rinvio, come il risultato di quelle ineludibili accurate valutazioni sul se e sul come fare l'istanza realizzativa di un regionalismo differenziato, nella ineludibile tutela della unità sostanziale del Paese e della Nazione.

Introduce altresì gli ambiti di materie da rivendicare

Il (pre)legislatore di attuazione all'articolo 116, comma 3, compie in realtà un passo in più di quello costituzionale. Lo fa associando - al fine di rinvenire al meglio l'esistenza delle anzidette condizioni particolari di autonomia - le esigenze di pervenire a una maggiore competenza legislativa riferita ad ambiti aggregativi di materie nel medesimo precetto elencate. Riconosce, infatti, alle Regioni la *facultas* di rivendicare una siffatta ulteriore potestas non solo alle riferite materie bensì ad ambiti di esse, con la conseguenza anche di gestire al meglio l'ammontare complessivo delle rispettive risorse da destinare ai Lep relativi ([si veda NT+Enti locali & Edilizia del 1° febbraio](#)).

Una specificità che obbligherà le Regioni a valutare responsabilmente i propri apparati, le attitudini e le specificità ambientali, le ricchezze dei supporti infrastrutturali necessari, la capacità a esprimere sul tema buona amministrazione ma, soprattutto, i vantaggi che conseguiranno i cittadini nell'esigibilità dei diritti civili e sociali di diretto riferimento alla sopravvenute competenze legislative essenziali per migliorarne l'erogazione. Ciò in relazione a tutte le funzioni e le prestazioni riferite alle materie di cui la società dovrà godere attraverso i Lep, in relazione ai quali il legislatore ordinario ha già rinviato il compito di determinarli alla istituita Cabina di regia, a mente del ripetuto comma 793, lettera c), della legge di bilancio 2023, «sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard». E qui il reiterarsi del solito vizio di generalizzare i fabbisogni standard, rendendone una categoria unica piuttosto che distinguerli sulla base dei Dlgs 216/2010 e 68/2011.

I percorsi ideali e le premesse

Da qui, la necessità di individuare gli ambiti e, dunque, predeterminare il valore assoluto delle rispettive risorse relative, da mettere in relazione con l'organizzazione strutturale posseduta e goduta da ciascuna Regione. Un dovere cui adempiere con una motivazione rafforzata, che toccherà a tutte le autonomie regionali interessate al gioco, per far sì che la scelta non sia così aleatoria da presentare il rischio tipico della roulette. Non solo. Ogni Regione dovrà cominciare, da subito, a verificare la giustezza della ipotesi, nella ottica di pervenire a motivarla esaustivamente, per poi affrontare l'evento storico con saggezza e consapevolezza. Sia relativamente al ricorso a una maggiore autonomia legislativa, da considerarlo a massima tutela della protezione dell'interesse collettivo istituzionalmente rappresentato, che all'impegno da approfondire nella trattativa e definizione del negoziato da perfezionare con lo Stato, di cui all'articolo 4 del Ddl Calderoli. Il tutto nell'assoluta corretta propedeuticità di pervenire alla più conveniente definizione della prevista inderogabile intesa. Ciò anche e soprattutto allo scopo di individuare le necessarie risorse di vedersi assegnate, in base all'articolo 14 della legge 42/2009, a garanzie dell'erogazione dei Lep in condizioni di efficienza, efficacia, economicità e utilità sociale.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

